

Comune di Pinzano al Tagliamento
Provincia di Pordenone
REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2003

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Disciplina della Polizia Urbana

1. *La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge in materia.*
2. *Essa attende alla tutela dell'integrità dei beni pubblici comunali e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, salvaguardando la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, la più ampia fruibilità dei beni comuni e tutelando la qualità della vita e dell'ambiente, contribuendo alla sicurezza dei cittadini.*
3. *Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali, i rii, i fossi fiancheggianti le strade, i parchi ed i giardini.*

Art. 2
Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. *Il servizio di Polizia Urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti locali, nelle ordinanze del Sindaco, nelle leggi e nei regolamenti dello Stato in materia di polizia urbana e ad accertare le infrazioni alle norme stesse per l'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e dei provvedimenti che al Comune, in conseguenza di accertamenti di violazione, possono competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse.*
2. *Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.*
3. *Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto dei limiti e dei poteri loro attribuiti dalla legge, potranno accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.*
4. *Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il **Regolamento di Polizia Urbana**.*

Art.3
Concessioni e autorizzazioni

1. *Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.*
2. *L'istanza deve essere corredata dalla documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.*
3. *L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.*
4. *Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze previste dal presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate e accordate:*
 - a) *personalmente al titolare;*
 - b) *senza pregiudizio dei diritti di terzi;*
 - c) *con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;*
 - d) *con riserva all'Amministrazione di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo insindacabile giudizio i benefici concessi;*
 - e) *con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso.*
5. *Le domande di concessione o di autorizzazione di cui al presente Regolamento, devono essere redatte in carta legale, corredate della necessaria documentazione.*
6. *Le concessioni e le autorizzazioni, salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o autorizzazione.*

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E
DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 4
Comportamenti vietati

1. *A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Territorio Comunale è vietato:*

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;*
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;*
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;*
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;*
- e) ove non si sia autorizzati, collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, sulle altrui proprietà;*
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere che possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé e/o per gli altri o procurare danni, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché sui marciapiedi e i portici;*
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature, siti in luoghi pubblici, destinati al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di anni 14;*
- h) compiere operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico, lungo corsi d'acqua, canali e fossati ;*
- l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;*
- m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;*
- n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla pubblica decenza, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone , o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;*
- o) gettare oggetti accesi o comunque che possono sviluppare incendi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;*
- p) gettare sassi o altri oggetti sulle pubbliche vie o nei luoghi soggetti a pubblico passaggio;*
- q) usare combustibili che possano emanare esalazioni insalubri o moleste;*

- r) *tenere accesi i motori dei veicoli quando la sosta si protrae oltre i due minuti, nei centri abitati, sia su suolo pubblico che privato, per motivi non connessi alla circolazione stradale. Per i veicoli del trasporto pubblico il divieto non si applica per le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri;*

Art.5

Altre attività vietate

1. *A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:*

- a) *ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;*
- b) *detenere nelle abitazioni, garages, cantine o altre pertinenze, materiali infiammabili e bombole di gas. E' permessa la detenzione di un massimo di due bombole di gas come scorta per uso domestico e/o campeggio;*
- c) *adibire garages o cantine di civili abitazioni ad officine o piccoli laboratori, se non per uso hobbistico, né installare ed utilizzare in essi apparecchiature rumorose o che arrechino disturbo ai vicini;*
- d) *collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso aree aperte al pubblico, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente ancorato contro il pericolo di caduta;*
- e) *procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o comunque gettare acqua, procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;*
- f) *installare od usare luci che causino abbagliamento a chi percorre le strade.*

2. *Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.*

Art.6

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori dagli spazi a ciò destinati e consentiti, se non espressamente autorizzati dal Sindaco.

L'autorizzazione del Sindaco, che deroga al divieto, dovrà essere motivata e legata a manifestazioni e/o a casi di calamità naturali.

Il Responsabile del Servizio può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località pubbliche.

La sosta delle carovane di nomadi potrà essere consentita solo in località appositamente prestabilite e all'uopo attrezzate, che saranno individuate da apposito atto deliberativo.

Art. 7
Beni di pubblico interesse
Nettezza del suolo e dell'abitato

1. *Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo pubblico, degli edifici che rappresentano per la collettività un valore di particolare significato culturale, storico, artistico, nonché i luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti (art. 639 Codice Penale).*
2. *Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.*
3. *E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza di almeno due metri dalla struttura.*
4. *Quando l'attività di cui al comma 3 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.*
5. *L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.*
6. *E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede e, laddove non vi sia marciapiede, per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.*
7. *I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.*
8. *I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di idonea capacità e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.*
9. *Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, se con questi compatibili.*

Art. 8 **Rifiuti**

1. *A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi ed in modo tale da non impedirne la corretta chiusura. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi o rifiuti all'esterno dei contenitori stessi.
Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.*
2. *In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno dei contenitori stessi.*
3. *I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, nè in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono essere conferiti con le modalità previste dall'Amministrazione.*
4. *E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dal "Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani" vigente.*
5. *E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, rifiuti accesi o incendiare i rifiuti negli stessi contenuti.*
6. *E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio (erba, rami, foglie, ecc.) che devono invece essere conferiti secondo le modalità previste dal regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani vigente.*

SEZIONE II **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

Art. 9 **Divieti**

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nelle aree verdi è vietato:

- a) *danneggiare la vegetazione;*

- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;*
- c) circolare con veicoli e mezzi di locomozione assimilabili (pattini a rotelle, skateboard, monopattini, ecc.) su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione, passaggio o calpestio;*
- d) calpestare le aiuole fiorite ed erbose;*
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;*
- f) avvicinare cani o altri animali ai giochi per bambini.*

Art. 10

Pulizia delle aree private e terreni non edificati

- 1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni incolti e non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori;*
- 2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc., al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.*
- 3. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, l'Amministrazione Comunale provvede alla pulizia rimettendone i costi al proprietario o ai conduttori.*

Art. 11

Circolazione dei mezzi sulle strade

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade pubbliche o in altri luoghi pubblici, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra o altro materiale in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombrò e alla pulizia dell'area interessata.

TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 12

Disposizioni generali

- 1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.*
- 2. I Servizi Tecnici comunali, Aziende Sanitarie Locale, l'Arpa e la Polizia Municipale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti o mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.*
- 3. Nei casi in cui le attività esercitate siano incompatibili con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli organismi di cui al*

comma 2, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

- 4. E', comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'utilizzo di motori o l'uso di strumenti manuali dai quali derivi incomodo a coloro che abitano in locali sovrastanti, finitimi o vicini a quelli in cui vengono esercitate le predette attività. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso delle normali macchine per l'ufficio o attrezzature medico-sanitarie.*

Art. 13 **Lavoro notturno**

- 1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, l'esercizio di mestieri e di altre attività rumorose che mediante stridii, vibrazioni, percussioni prodotti in via continuativa arrechino turbativa alla quiete pubblica (uso di seghe circolari, levigatrici, compressori, demolitori, trapani a percussione, ecc.) è consentito secondo gli orari sotto riportati:*

PERIODO ESTIVO
15 maggio - 15 settembre
dalle ore 07.00 alle ore 12.30
dalle ore 16.00 alle ore 22.00

PERIODO INVERNALE
16 settembre - 14 maggio
dalle ore 07.00 alle ore 12.30
dalle ore 15.00 alle ore 21.00

- 2. L'esercizio di attività lavorative in fasce orarie diverse da quelle regolamentate al comma 1. è subordinata a specifica autorizzazione del Sindaco.*
- 3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata sia ritenuto necessario, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.*

Art. 14 **Spettacoli e trattenimenti**

- 1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi*

all'esterno tra le ore 22 e le ore 8, e non devono comunque arrecare disturbo nelle restanti ore.

Art. 15
Circoli privati

- 1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 12.*

Art. 16
Dispositivi acustici antifurto e altri rumori

- 1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.*
- 2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.*
- 3. I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare propagazioni del suono all'esterno;*
- 4. E' fatto divieto di sparare mortaretti ed altri simili apparecchi a meno di 200 metri dagli edifici, eccezion fatta che per il periodo delle festività natalizie.*

TITOLO IV
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 17
Tutela degli animali domestici

- 1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.*
- 2. E' vietato abbandonare animali domestici.*
- 3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.*

Art. 18
Detenzione della fauna selvatica

- 1. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.*

- 2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.*

Art. 19

Divieti specifici

- 1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario, fatti salvi i casi autorizzati.*
- 2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.*

Art. 20

Animali molesti

- 1. I proprietari o possessori di animali domestici debbono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.*
- 2. E' considerata situazione di disturbo, il comportamento lesivo della quiete quando lo stesso risulta essere prolungato nel tempo e prodotto in via continuativa.*
- 3. Gli Agenti della Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica o privata.*
- 4. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.L.*

Art. 21

Condotta dei cani ed altri animali

- 1. E' vietato lasciare incustoditi cani o altri animali in luogo pubblico o aperto al pubblico, o affidare la custodia di animali classificati pericolosi a persona inesperta.*
- 2. I proprietari ed i possessori di cani e le persone incaricate della loro momentanea custodia, devono impedire che gli animali con deiezioni o spandimenti di liquami sporchino portici, marciapiedi, spazi di pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso ai cittadini. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli animali. A tal fine devono essere dotati, durante la deambulazione, di apposita paletta e sacchetto raccoglitore per le necessità degli animali.*
- 3. In tutti i luoghi pubblici i cani devono essere condotti al guinzaglio; nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico, oltre che al guinzaglio, per i cani di grossa taglia è necessaria anche la museruola. Nei parchi o giardini non appositamente attrezzati è sufficiente la sola museruola.*

4. *E' fatto divieto a chiunque di mantenere animali non propri, a meno che la persona se ne assuma la gestione con relative responsabilità.*

Art.22
Cani vaganti

1. *I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge.*
2. *I possessori dei cani di cui al comma precedente sono tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.*

TITOLO V
SANZIONI

Art. 23
Applicazione delle sanzioni

1. *La violazione delle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta.*
2. *Si procederà all'adeguamento Istat ogni due anni e si rinvia alla Giunta Comunale il compito di fissare l'entità delle sanzioni per le violazioni, nei limiti stabiliti dalla legge regionale.*
3. *Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi, dai Regolamenti comunali e dallo specifico "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative" vigente.*
4. *Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.*
5. *L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.*
6. *Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.*

7. *Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.*

Art. 24
Ordinanze del Sindaco

1. *In caso di inottemperanza alle ordinanze adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, come provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene ed edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini si applica l'articolo 650 del codice penale.*
2. *Fatta eccezione per le ordinanze di cui al comma 1, le inottemperanze ad ordinanze sindacali, salvo sia diversamente ed espressamente disposto nel singolo provvedimento, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di *** ad un massimo di ****

Art. 25
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. *Fatte salve eventuali maggiori sanzioni previste dalla vigente normativa e l'applicazione della legge penale, alle violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative stabilite nei termini di legge dalla Giunta Comunale, come indicato al comma 2 dell'art. 23 del presente Regolamento.*
2. *In generale, le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di *** Euro ad un massimo di *** Euro.*
3. *Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di *** Euro ad un massimo di *** Euro a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli:*
4. *Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di *** Euro ad un massimo di *** Euro a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli:*
5. *Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di *** Euro ad un massimo di *** Euro a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli:*

Art. 26
Adeguamento sanzioni

1. *E' previsto l'adeguamento all'indice ISTAT biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.*

Art. 27
Ulteriori disposizioni

1. *Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si rinvia all'applicazione delle disposizioni del "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative" in vigore.*

TITOLO VI
NORME FINALI

Art.28
Entrata in vigore

1. *Il presente regolamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della relativa delibera di approvazione. Del deposito è data comunicazione alla popolazione mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio (art. 7 dello Statuto Comunale).*

Art.29
Abrogazioni

1. *Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Commissario Prefettizio in data 08.07.1932 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.*

INDICE

<u>TITOLO I</u>	<u>Disposizioni Generali</u>	<u>pag. 1</u>
Articolo 1	Disciplina della Polizia Urbana	pag. 1
Articolo 2	Vigilanza per l'applicazione delle norme di P.U.	pag. 1
Articolo 3	Concessioni e autorizzazioni	pag. 2
<u>TITOLO II</u>	<u>Sicurezza e Qualità dell'ambiente urbano</u>	<u>pag. 3</u>
<u>SEZIONE I</u>	<u>Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale</u>	<u>pag. 3</u>
Articolo 4	Comportamenti vietati	pag. 3
Articolo 5	Altre attività vietate	pag. 4
Articolo 6	Caravan, autocaravan, tende, carri Abitazione e accampamenti	pag. 4
Articolo 7	Beni di pubblico interesse - Nettezza del suolo E dell'abitato	pag. 5
Articolo 8	Rifiuti	pag. 6
<u>SEZIONE II</u>	<u>Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale</u>	<u>pag. 6</u>
Articolo 9	Divieti	pag. 6
Articolo 10	Pulizia delle aree private e terreni non edificati	pag. 7
Articolo 11	Circolazione dei mezzi sulle strade	jpg. 7
<u>TITOLO III</u>	<u>Tutela della quiete pubblica</u>	<u>pag. 7</u>
Articolo 12	Disposizioni generali	pag. 7
Articolo 13	Lavoro notturno	pag. 8
Articolo 14	Spettacoli e trattenimenti	pag. 8
Articolo 15	Circoli privati	pag. 9
Articolo 16	Dispositivi acustici antifurto e altri rumori	pag. 9
<u>TITOLO IV</u>	<u>Mantenimento, Protezione e Tutela degli Animali</u>	<u>pag. 9</u>
Articolo 17	Tutela degli animali domestici	pag. 9
Articolo 18	Detenzione della fauna selvatica	pag. 9
Articolo 19	Divieti specifici	pag. 10
Articolo 20	Animali molesti	pag. 10
Articolo 21	Condotta dei cani ed altri animali	pag. 10
Articolo 22	Cani vaganti	pag. 11
<u>TITOLO V</u>	<u>Sanzioni</u>	<u>pag. 11</u>
Articolo 23	Applicazione delle sanzioni	pag. 11
Articolo 24	Ordinanze del Sindaco	pag. 12
Articolo 25	Sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 12
Articolo 26	Adeguamento sanzioni	pag. 12
Articolo 27	Ulteriori disposizioni	pag. 13

TITOLO VI *Norme Finali* *pag. 13*

Articolo 28 *Entrata in vigore* *pag. 13*

Articolo 29 *Abrogazioni* *pag. 13*

Indice *pag. 13*